

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MMN. 9608 CONCERNENTE IL MANDATO DI PRESTAZIONI ALLE AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA PER LA GESTIONE DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE E LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

---

Lugano, 28 agosto 2017

All'Onorando  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il messaggio in esame richiede l'approvazione del nuovo **Mandato di prestazione** alle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA per la gestione globale dell'Azienda Acqua Potabile, come pure delle modifiche del **Regolamento per la fornitura di acqua potabile**.

### **Premessa**

#### *Mandato di prestazione*

Il messaggio, nella parte introduttiva, ricorda la decisione del 31 gennaio 2000 del Consiglio Comunale che trasformò le AIL da azienda municipalizzata in società anonima. Nello stesso anno venne sottoscritto tra il Municipio e AIL SA il Mandato di prestazioni per la gestione del servizio di acqua potabile con una durata di dieci anni, rinnovabile automaticamente di 5 anni. Alla fine del 2014 il Municipio ha disdetto il Mandato di prestazione, che a causa dei tempi necessari per allestire il nuovo contratto è stato prolungato fino al 31 dicembre 2016.

Giova ricordare che nel 2000 l'operazione pionieristica della trasformazione delle AIL in AIL SA e l'affidamento del mandato della gestione della azienda acqua potabile furono realizzati in quadro legislativo incerto. Nel frattempo il Gran Consiglio ha apportato alcune modifiche alla LOC (entrate in vigore il 1. gennaio 2009) che permettono l'esecuzione di compiti pubblici da parte di enti esterni al Comune.

L'art. 193b LOC definisce la possibilità di affidare mandati di prestazioni ad enti pubblici o privati specificando:

- la prestazione e le modalità esecutive;
- i mezzi finanziari;
- i controlli;
- diritti ed obblighi reciproci;
- durata e facoltà di revoca.

Il Municipio con il MMN. 9608 sottopone al Consiglio Comunale per approvazione il nuovo Mandato di prestazione.

## *Modifica Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile*

Nell'ambito dell'esame del Mandato di prestazione da parte della Sezione degli enti locali (SEL) è stato richiesto di modificare alcuni articoli del Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile.

### **Nel merito**

#### *Mandato di prestazione*

Il nuovo Mandato di prestazione è stato sottoposto preliminarmente alla SEL che lo ha preavvisato favorevolmente.

Per il testo completo si rimanda all'**allegato A** del messaggio (Mandato di prestazione pp. 1-10), mentre per gli aspetti principali si rinvia al messaggio municipale.

Il presente rapporto intende evidenziare alcuni aspetti che interessano il Consiglio Comunale, in particolare la durata del Mandato di prestazione, le infrastrutture, i compiti del gestore e i mezzi finanziari per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

#### Durata e accordi futuri

L'art. 4, qualora approvato dal Consiglio Comunale, definisce la durata del Mandato di prestazione che entrerà in funzione, con effetto retroattivo, il 1. gennaio 2017 ed avrà una durata di 10 anni con scadenza 31 dicembre 2026.

L'art. 5 disciplina il termine, tre anni prima della scadenza, per la valutazione del rinnovo della collaborazione.

#### Infrastrutture e condotte

L'art. 7 definisce sia l'estensione dell'acquedotto (infrastrutture e condotte elencate nell'allegato 1 e rappresentate planimetricamente nell'allegato 2 del Mandato di prestazione), sia la proprietà che è del Comune.

#### Compiti del gestore

L'art. 10 e seguenti (artt. 11-15) definiscono i compiti del gestore:

- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- l'attuazione degli investimenti decisi dal Comune per i lavori di miglioramento/ampliamento;
- l'assicurazione della qualità;
- la gestione amministrativa e contabile dell'Azienda Acqua Potabile.

Per quanto concerne la definizione di manutenzione/investimenti giova riprendere brevemente i concetti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e lavori di miglioramento e rinnovo impianti.

L'art. 11 elenca, oltre alle prestazioni per la gestione tecnica, le prestazioni di *competenza del gestore* per la manutenzione ordinaria dell'acquedotto:

- controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- rilevamento delle perdite;
- pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi, degli stabili e dei sedimenti;
- manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento/disinfezione dell'acqua.

L'art. 14 definisce le prestazioni di manutenzione straordinaria di *competenza del gestore* :

- riparazioni;
- interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.

L'art. 15 spiega e differenzia i concetti di lavori di miglioria e rinnovo impianti, che sono *a carico del Comune*:

- lavori di miglioria (potenziamento o estensione della rete), da cui deriva un plusvalore dell'acquedotto;
- rinnovo di impianti a fine vita, da cui non deriva un plusvalore funzionale.

Quest'ultima categoria d'intervento sulla rete e gli impianti dell'acquedotto, come sopra indicato è a carico del Comune, proprietario dell'acquedotto e l'art. 15.3 distingue, in modo chiaro, la tipologia d'investimento:

- *investimenti ricorrenti* , si tratta di interventi di piccola entità e sono finanziati mediante crediti di gestione corrente inseriti a Preventivo;
- *investimenti nell'ambito di crediti quadro* , si tratta di progetti strategici sul lungo termine e sono finanziati mediante lo strumento del credito quadro concesso dal Consiglio comunale;
- *investimenti puntuali* , si tratta di progetti definitivi e sono finanziati mediante un credito di costruzione da parte del Consiglio comunale.

#### Mezzi finanziari

Per quanto concerne gli investimenti a carico del Comune (art. 15) si rimanda al Preventivo 2017 (investimenti ricorrenti 5.0 milioni di franchi) e agli ultimi messaggi municipali e ai relativi rapporti della Commissione della Gestione: MMN. 9135 (Credito quadro zona Valcolla, 6.7 milioni di franchi); MMN. 9236 (Credito quadro zone Molino Nuovo, Viganello, Cadro e Lugano Parco Ciani, 4.4 milioni di franchi); MMN. 9514 (Credito zona Loreto e Pregassona, 2.23 milioni di franchi).

Per il Mandato di prestazione (artt. 11 – 14) viene stabilito annualmente nell'ambito del Preventivo della Città l'importo da versare al gestore. L'art. 20 definisce la composizione dell'importo:

- importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni);
- importo variabile 1 (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua da terzi, e perdite su debitori);
- importo variabile 2 (si riferisce ai costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).

Gli importi sono stabiliti per il 2017 (vedi allegato 3 del Mandato di prestazione) e sono i seguenti:

- importo fisso: fr. 7'260'000.--
- importo variabile 1: fr. 2'290'000.--
- importo variabile 2: fr. 3'600'000.--

Gli importi variabili, secondo l'art. 20.3, vengono corretti annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazione.

### *Modifica Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile*

Le modifiche proposte concernono aspetti tecnici e di adeguamento secondo il modello di Regolamento cantonale. Gli articoli modificati sono dieci e sono elencati nell'**allegato B** del messaggio municipale a cui si rimanda per i dettagli ed il confronto con il regolamento in vigore.

Qui di seguito sono menzionati gli articoli e il relativo titolo:

- Art. 18 bis (nuovo) Messa a terra.
- Art. 22 Vetustà condotte.
- Art. 27 Esecuzione.
- Art. 34 Impianti di trattamento dell'acqua.
- Art. 38 Obbligo di prelievo e divieto di cessione.
- Art. 40 Forniture temporanee.
- Art. 57 Contestazioni.
- Art. 60 Autonomia finanziaria.
- Art. 69 Tasse di utilizzazione.
- Art. 79 Contestazioni e procedura.

### **Conclusioni**

Il Mandato di prestazione alle AIL SA e le modifiche del Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile sono stati esaminati e condivisi.

La Commissione della Gestione, sulla base dell'esperienza maturata a partire dal 2000 con l'assegnazione dei compiti di fornitura dell'acqua potabile alle AIL SA, preavvisa favorevolmente il Mandato di prestazione come pure le modifiche di Regolamento ed invita - richiamati gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 e 193b LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 del Regolamento comunale - codesto onorando Consesso a voler

### risolvere:

1. È approvato il Mandato di prestazioni alla Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA per la Gestione dell'Azienda Acqua Potabile.

2. Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile, dell'11 novembre 2008, è modificato come alle proposte contenute nell'allegato B.  
Le modifiche entreranno in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA  
GESTIONE  
Michel Tricarico, relatore  
Raide Bassi  
Lorenzo Beretta-Piccoli  
Lukas Bernasconi  
Gian Maria Bianchetti  
Marco Jermini  
Deborah Moccetti Bernasconi  
Maruska Ortelli  
Nina Pusterla  
Peter Rossi  
Andrea Sanvido  
Ferruccio Unternährer  
Karin Valenzano Rossi